



IMPOSTA DI BOLLO - INDICAZIONI OPERATIVE -

Le istanze dirette al registro delle imprese scontano l'imposta di bollo.

Per alcune tipologie di istanze, in seguito a normative specifiche, è necessario/opportuno precisare l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo.

CANCELLAZIONE DI SOCIETA' DI PERSONE CONTESTUALE AL DEPOSITO DELL'ATTO DI SCIoglimento SENZA LIQUIDAZIONE

In caso di deposito dell'atto di scioglimento senza apertura della fase di liquidazione e contestuale istanza di cancellazione di società di persone si evidenzia che l'imposta di bollo per l'iscrizione dell'atto notarile di scioglimento è versata tramite MUI, mentre l'istanza di cancellazione della società dal registro delle imprese è soggetta all'imposta di bollo di € 59,00.

La prassi suddetta è stata evidenziata a seguito dei provvedimenti sanzionatori adottati a carico di notai dall'Agenzia delle Entrate di Pesaro e Urbino del 18 febbraio 2013 e dell'Agenzia delle Entrate di Ravenna.

ATTI DI FUSIONE E DI SCISSIONE

L'atto di fusione e/o scissione, ai fini del deposito nel registro delle imprese, segue le disposizioni relative alla tariffa allegata alla disciplina dell'imposta di bollo; pertanto, ogni adempimento è soggetto all'imposta di bollo.

Il notaio può assolvere detta imposta tramite M.U.I. esclusivamente per l'istanza relativa alla società incorporante o di nuova costituzione (Parere dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna del 07.04.2009 e dell'Agenzia delle Entrate del Piemonte del 17.09.2009).

Soltanto l'ultimo deposito, ovvero, quello relativo alla società risultante dalla fusione e/o scissione o quello relativo alla società incorporante e/o beneficiaria esistente, sconta imposta di bollo tramite M.U.I.. Tutte le altre istanze corrispondono l'imposta di bollo "in entrata".

COMUNICAZIONE DI SOCIO UNICO

La comunicazione di socio unico, anche se contestuale alla richiesta di iscrizione della società, deve essere assoggettata al pagamento dell'imposta di bollo di € 65,00 (Parere dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia, in risposta ad interpello della Camera di Commercio di Brescia prot. n. 904-809/2013).

Lo stesso vale per la comunicazione di socio unico o di ricostituzione della pluralità dei soci, in sede di deposito di atto modificativo.



ISCRIZIONE ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

Le società cooperative hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

La domanda di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico per il tramite dell'ufficio del registro delle imprese, sconta l'imposta di bollo di € 16,00 (Parere dell'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso - del 17.06.2005).

ISCRIZIONE NEL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO DI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO E AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE

Dal 12 maggio 2012 sono in vigore i decreti attuativi dell'art. 80 del decreto legislativo 59/10 che disciplinano, tra l'altro, le nuove modalità di iscrizione nell'apposita sezione del REA da parte dei soggetti che cessano di svolgere l'attività all'interno di un'impresa e ne facciano richiesta, a pena di decadenza, entro novanta giorni.

La domanda di iscrizione nell'apposita sezione del REA (iscrizione apposita sezione - a regime) è soggetta all'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 (Parere dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia del 19.07.2013).

Taranto, 22.01.2015

Il Conservatore del Registro delle imprese
(dr.ssa Claudia Sanesi)